

# **REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.**

## **Art. 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista:

-dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n.3

- dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 142 della L. 296 del 27.12.2006

4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

## **Art. 2**

### **Soggetto attivo**

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Venegono Inferiore, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

## **Art. 3**

### **Soggetti passivi**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Venegono Inferiore, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

## **Art. 4**

### **Criteri di calcolo dell'addizionale**

1. L'addizionale è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative

## **Art. 5**

### **Variazione aliquote**

***Le aliquote vengono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro i limiti stabiliti dalla legge.***

***Per l'anno 2012 le aliquote sono determinate nelle seguenti misure per i singoli scaglioni di reddito, con criterio di progressività:***

- ***0,45% per lo scaglione di reddito sino a 15.000,00 euro di imponibile***
- ***0,60% per lo scaglione di reddito da 15.000,01 a 28.000,00 euro di imponibile***
- ***0,70% per lo scaglione di reddito da 28.000,01 a 55.000,00 euro di imponibile***
- ***0,75% per lo scaglione di reddito da 55.000,01 a 75.000,00 euro di imponibile***
- ***0,80% oltre 75.000,00 euro di imponibile***

## **Art. 6**

### **Modalità di versamento**

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

## **Art. 7**

### **Esenzioni**

1. Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito imponibile annuo inferiore o pari a **€.10.000,00**.

## **Art. 8**

### **Funzionario responsabile**

1. Con Deliberazione di Giunta Comunale si procede alla nomina di un Funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

## **Art. 9**

### **Sanzioni e interessi**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471-472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

**Art. 10**

**Efficacia**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il **1° gennaio 2007**.

**APPROVATO CON DELIBERA C.C. 6 DEL 6 MARZO 2007**

**MODIFICATO – ART. 5 – CON DELIBERA C.C. N. 5 DEL 30 MARZO 2012**